

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione	A0300E	Codice Settore	A0302B
Classificazione	3.12	Classificazione per materia	03.10.01/2/2019

OGGETTO

Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa per il Consiglio regionale del Piemonte – Proroga tecnica del servizio per il periodo: 30 novembre 2023 – 31 gennaio 2024 al Broker Marsh S.p.A.

PREMESSA

Vista la determinazione dirigenziale n. A0302A/146/2019 del 27 maggio 2019 con la quale si affidava il servizio relativo all'incarico di consulenza e assistenza assicurativa per il Consiglio regionale del Piemonte al Broker Marsh S.p.a. con sede in Milano - Viale Luigi Bodio n. 33 – C.F. e P.I. 01699520159 per il periodo di anni tre con l'eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per anni uno e un'eventuale proroga tecnica di 180 giorni ai sensi dell'art. 106 – comma 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni economiche e contrattuali offerte dal Broker Marsh s.p.a. alla Giunta regionale del Piemonte, per quanto compatibili, in particolare con l'applicazione del ribasso del 7,99% sui premi imponibili delle polizze stipulate dal Consiglio regionale e un ribasso del 2,99% sul premio imponibile delle polizze RCA relative agli eventuali automezzi del Consiglio regionale del Piemonte;

Visto il contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019, stipulato in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale;

Vista la determinazione dirigenziale n. A0302A/121/2022 del 25 maggio 2022 con la quale si affidava la ripetizione del servizio relativo all'incarico di consulenza ed assistenza assicurativa a Marsh s.p.a. per il periodo di un anno e precisamente dal 1° giugno 2022 al 1° giugno 2023 con facoltà di un'eventuale proroga tecnica di 180 giorni alle condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019;

Visto l'atto aggiuntivo al contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019, stipulato in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale;

Vista la determinazione dirigenziale n. A0302B/30/2023 del 24 maggio 2023 con la quale si autorizzava la proroga tecnica del servizio relativo all'incarico di consulenza ed assistenza assicurativa a Marsh s.p.a. per il periodo di 180 giorni (dal 1° giugno 2023 al 30 novembre 2023) alle condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019;

Dato atto che il servizio di cui trattasi scadrà il 30 novembre 2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 241/A1000A/2023 del 9 maggio 2023 con la quale Regione Piemonte ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento del brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Considerato che sia nel dispositivo della predetta determinazione sia all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto la Regione Piemonte ha previsto la clausola relativa alla possibilità per il Consiglio regionale del Piemonte di “stipulare, entro dodici mesi dall'aggiudicazione del servizio di brokeraggio della Giunta Regionale del Piemonte, un contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo con oneri a proprio carico, con le medesime condizioni contrattuali ed economiche offerte all'affidatario della Giunta Regionale del Piemonte”;

Dato atto che la Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 634/A1006E/2023 del 20 novembre 2023 ha affidato alla Marsh s.p.a. la proroga tecnica del servizio di brokeraggio assicurativo regionale per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui trattasi e all'avvio dell'attività del nuovo contraente e comunque non oltre il 31 gennaio 2024;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di supportare gli uffici consiliari nelle attività di valutazione dei rischi a cui è esposta l'Amministrazione e per fornire adeguate soluzioni assicurative, disporre un'ulteriore proroga tecnica del servizio del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa del broker Marsh, che durerà per il tempo necessario alla conclusione della procedura avviata da Regione Piemonte e comunque non oltre il 31 gennaio 2024;

Preso atto che, a tutt'oggi, Consip S.p.A. non ha stipulato alcuna convenzione relativa all'approvvigionamento di servizi comparabili con quelli oggetto dell'appalto, né detto servizio è rinvenibile su MEPA;

Vista la nota Prot. C.R. n. 00025768/2023 del 24 novembre 2023 con la quale il Consiglio regionale richiedeva a Marsh S.p.A., in attesa della conclusione della procedura di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo indetta dalla Regione Piemonte, la disponibilità a concedere una proroga tecnica del contratto in vigore dal 30 novembre 2023 per un periodo non oltre il 31 gennaio 2024 alle medesime condizioni economiche e contrattuali in vigore – agli atti dell'amministrazione;

Evidenziato che Marsh S.p.A. con nota pervenuta via PEC (ns prot. n. 00025832/2023 del 27 novembre 2023) ha confermato la disponibilità ad accettare la proroga tecnica alle condizioni sopraindicate – agli atti dell'amministrazione;

Ritenuto, per quanto sopra, di autorizzare la proroga tecnica del servizio in questione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in favore del broker Marsh SpA con sede in Milano - Viale Luigi Bodio n. 33 – C.F. e P.I. 01699520159, dal 30 novembre 2023 per un periodo non oltre il 31 gennaio 2024;

Dato atto che la proroga avverrà alle medesime condizioni economiche e contrattuali di cui al contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

Richiamato il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. applicabile ratione temporis a tutte le procedure di gara anteriori al 1° luglio 2023;

Visto l'art. 226 comma 2 del D Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia – OMISSIS;

Richiamato, in particolare, l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

Considerato che la proroga, prevista negli atti di gara, ha come effetto solo il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, che per il resto rimane integralmente regolato dal Contratto originario;

Evidenziato, quindi, che detta proroga non comporta un rinnovato esercizio in autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell'efficacia del contratto in essere, che, semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso;

Dato atto di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Giuseppe Mignosi, dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria;

Preso atto, altresì, che la consulenza ed assistenza di Marsh S.p.A. non implicano oneri economici a carico del Consiglio regionale in quanto il Broker subentra automaticamente nella provvigione dell'agente assicurativo e quindi viene remunerato dalle società di assicurazioni, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;

Valutato l'importo complessivo stimato delle remunerazioni del Broker in €600,00 per il periodo 30 novembre 2023 – 31 gennaio 2024;

Considerato che Marsh spa dovrà presentare idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto di confermare Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio in questione per la durata della proroga tecnica del servizio, il dipendente Dott. Corrado Zanotti – funzionario presso il Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale;

Dato atto, altresì, che il Broker Marsh, sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal "Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 9/2014 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 16/2015, n. 17/2016 e n. 100/2019 pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali";

Visto il CIG Z76368763B;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- b. vista la l.r. 7/2001;
- c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
- d. vista la l.r. 23/2008;
- e. vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f. vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g. vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h. Vista la D.C.R. 254-25283 del 20.12.2022;

Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n. 286 del 28.12.2022

D E T E R M I N A

- | | |
|----|---|
| 1. | di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la proroga tecnica del servizio relativo all'incarico di consulenza ed assistenza assicurativa a Marsh s.p.a. con sede in Milano - Viale Luigi Bodio n. 33 – C.F. e P.I. 01699520159, dal 30 novembre 2023 per un periodo non oltre il 31 gennaio 2024 alle medesime condizioni economiche e contrattuali in vigore previste dal contratto Rep. N. 6/2019/CR del 16 settembre 2019; |
| 2. | di disporre che i premi assicurativi saranno liquidati al broker Marsh s.p.a. che dovrà versare il corrispettivo alle Compagnie di assicurazioni, trattenendo le commissioni di propria spettanza; |
| 3. | di confermare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Giuseppe Mignosi, dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria; |
| 4. | di confermare Direttore dell'esecuzione del contratto relativo al servizio in questione, per la durata della proroga tecnica del servizio, il dipendente Dott. Corrado Zanotti – funzionario presso il Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale; |
| 5. | di confermare, altresì, che il Broker Marsh s.p.a. è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.; |

6. di dare atto che l'assistenza della Marsh s.p.a. non implica oneri economici a carico del Consiglio regionale in quanto il Broker subentra automaticamente nella provvigione dell'agente assicurativo e quindi viene remunerato dalle società di assicurazioni, senza alcun ulteriore caricamento sui premi.

Elenco allegati:

oggetto

impronta

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

TARICCO LUISA; ZANOTTI CORRADO

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile del settore

**GIUSEPPE
MIGNOSI**

In data: 2023-11-28 12:02:32.0

Il responsabile della direzione proponente

**MICHELE
PANTE'**

In data: 2023-11-28 15:11:42.0